

TI_GERICHTE 30.2003.101 vom 28. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.101

FR: TI_GERICHTE 30.2003.101 du 28 février 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.101 del 28 febbraio 2003

Erwägungen

E. 27

marzo 2002, in vigore dal 1° maggio 2002 (RU 2002 pag. 669 segg.), la predetta norma sanciva il medesimo valore limite per oggetti destinati a restare "per lungo tempo a stretto contatto con la pelle", ma non accennava – nella sua esemplificazione – alle fibbie di cinture, limitandosi a evocare "anelli, orecchini o armature di occhiali"; che al riguardo il Laboratorio cantonale sottolinea come l'enumerazione prevista nel diritto anteriore non fosse esaustiva: determinante era l'uso dell'oggetto per lungo tempo a stretto contatto con la pelle (osservazioni del 1° aprile 2003, pag. 1 in basso); che, tuttavia, la stessa autorità di primo grado – nell'intimazione di contravvenzione del 5 dicembre 2002 – riconosceva come le analisi delle fibbie in rassegna sono state effettuate "in quanto attualmente, specie tra i giovani, vi è l'uso di portare le cinture a diretto contatto con la pelle" (doc. G, pag. 1 verso il basso); che la mancata indicazione delle fibbie di cinture nel diritto anteriore al 1° maggio 2002 è quindi riconducibile al fatto che tali oggetti, prima dell'avvento della cennata moda giovanile, non erano destinati a restare per lungo tempo a stretto contatto con la pelle; che il silenzio della norma era dunque qualificato: le fibbie di cinture non rientravano in altre parole nella nozione di oggetti che "secondo la loro destinazione restano per lungo tempo a stretto contatto con la pelle" giusta il vecchio art. 25 cpv. 1 OUSo; che, ciò posto, alla fattispecie torna applicabile la disposizione transitoria della modifica del 27 marzo 2002, secondo cui "gli oggetti d'uso possono essere ancora fabbricati, imballati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori secondo il vecchio diritto fino al 30 aprile 2004"; che, in simili circostanze, il ricorrente nega a ragione di avere perpetrato le infrazioni rimproverategli dal Laboratorio cantonale, ragion per cui egli va prosciolto da ogni addebito; che una diversa interpretazione delle predette norme non condurrebbe del resto ad altro esito, ove appena si consideri come – nel diritto penale – la condanna di un contravventore presuppone l'esistenza di una regolamentazione chiara, dalla quale l'interessato sia in grado di desumere il carattere illecito del proprio agire; che il ricorso, fondato, deve in definitiva essere accolto e la decisione impugnata annullata; che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali; che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b); per questi motivi, visti gli art. 6 cpv. 1, 23 e 48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 OUSo; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – _____, _____, – avv. _____, _____, – Laboratorio Cantonale, _____. Il giudice: _____ La segretaria: _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.